

RG 34766/15

CRON. 3364/15

REP. 15208/15

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. G. Russo Presidente

Dott. M. Vannucci Giudice

Dott. F. Miccio Giudice

Riunito in camera di consiglio,

letto il reclamo proposto dall'avv. Scognamiglio,

considerato che nel provvedimento di revoca dall'ammissione al gratuito patrocinio della corte di appello non è indicata la data a partire dalla quale si sono modificate le condizioni reddituali,

considerato che, in assenza dell'indicazione della data, la revoca ha effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 136 DPR 115/2002,

considerato, pertanto, che il decreto del giudice delegato reclamato che ha negato la liquidazione del compenso non può ritenersi corretto,

ritenuto, tenuto conto della condotta processuale del curatore che è comparso in udienza e non ha contestato la pretesa del reclamante, di liquidare in favore del reclamante le sole spese vive, compensando al 50% gli onorari,

P.Q.M.

a) annulla il decreto reclamato;

b) liquida il compenso dell'avv. Scognamiglio in euro 16.223,36, oltre IVA e CP;

c) condanna il fallimento alla rifusione delle spese vive del reclamo pari ad euro 300,00, oltre ad euro 500,00 per onorari, già operata la compensazione del 50%.

Roma, 20/7/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



22 LUG. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Capriani

Il Presidente